

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE

I certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore sono di quattro gradi:

- il certificato di **4° grado** abilita alla conduzione di generatori di vapore aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore (così come riportato nel libretto matricolare del generatore) o, in mancanza di questo dato, con superficie di riscaldamento non superiore a 30 m².
- il certificato di **3° grado** abilita alla conduzione di generatori di vapore aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore (così come riportato nel libretto matricolare del generatore) o, in mancanza di questo dato, con superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
- il certificato di **2° grado** abilita alla conduzione di generatori di vapore aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore (così come riportato nel libretto matricolare del generatore) o, in mancanza di questo dato, con superficie di riscaldamento non superiore a 500 m²;
- il certificato di **1° grado** abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie.

MODALITÀ E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE E PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

Per l'ammissione agli esami l'aspirante deve avere età non inferiore a 18 anni.

L'aspirante deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro domanda su carta legale nella quale deve dichiarare il grado di abilitazione che intende conseguire.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il certificato di nascita comprovante che l'aspirante conduttore ha compiuto gli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda;
- b) il certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici autorizzati;
- c) il libretto personale di tirocinio, con le dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto;
- d) due fotografie formato tessera di data recente, firmate sul verso dall'aspirante.

Il certificato di abilitazione ha validità di cinque anni dalla data del suo rilascio e scade comunque al compimento del 65° anno di età del conduttore abilitato.

La Direzione Provinciale del Lavoro provvede al rinnovo dei certificati di abilitazione, su domanda degli interessati, alla scadenza del quinquennio; la domanda dovrà essere corredata dal certificato medico, dal quale risulti il permanere della idoneità psico-fisica del conduttore.

MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL LIBRETTO DI TIROCINIO

Per ottenere il rilascio del libretto di tirocinio, l'interessato deve presentare domanda alla Azienda Sanitaria Locale nella cui circoscrizione l'aspirante abbia la propria residenza, corredata da:

- a) **fotografia di data recente, formato tessera, firmata sul verso dall'interessato;**
- b) **certificato di nascita;**
- c) **certificato di studi compiuti.**

La Azienda Sanitaria Locale, accertata la regolarità della documentazione, provvede gratuitamente al rilascio del libretto personale di tirocinio all'interessato.

Il giorno della presentazione della domanda, l'interessato deve aver compiuto sedici anni di età.

DURATA DEL TIROCINIO

Per l'ammissione agli esami per il conseguimento di ciascuno dei seguenti gradi di abilitazione è necessario che l'aspirante sia in possesso dei requisiti sotto indicati:

1° grado:

- a) sia in possesso di laurea di ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto, da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;
- b) abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m².

2° grado: abbia prestato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m²;

3° grado: abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m²;

4° grado: abbia prestato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.

MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO DI TIROCINIO

Il personale tecnico dell' Azienda Sanitaria Locale, in occasione dei sopralluoghi o di verifiche, dopo aver constatato, su richiesta dell'aspirante conduttore, che lo stesso effettua il tirocinio pratico sotto la guida del conduttore patentato e presso il generatore del tipo indicato nel libretto personale di tirocinio, appone sul libretto stesso la dichiarazione dell'accertamento eseguito.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Frazionamento del periodo di tirocinio. -

Il tirocinio può essere effettuato in non più di due periodi ed è ritenuto valido qualora fra i suddetti periodi non intercorra un lasso di tempo superiore ad un anno. Comunque ai fini della sua validità, tra la data di completamento del tirocinio e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.

Validità del tirocinio. -

Il tirocinio è valido per la partecipazione ad una sola sessione di esami e la data di inizio dello stesso non può essere anteriore a quella di rilascio del libretto personale di tirocinio.

Il prescritto periodo di tirocinio si computa dalla data di inizio alla data di chiusura di esso apposte sul relativo libretto dall'utente del generatore presso il quale il tirocinio suddetto viene effettuato; comunque, la data della fine del tirocinio non deve essere posteriore a quella indicata nel bando di esami, quale data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

A comprova dell'esecuzione del periodo di tirocinio prescritto, devono essere apposte sul libretto una dichiarazione firmata del conduttore patentato sotto la guida del quale l'aspirante ha effettuato il tirocinio ed una firma di convalida dell'utente del generatore.

Qualora nel corso del periodo di tirocinio si verificano variazioni riguardanti il generatore di vapore o il conduttore o l'utente, devono essere rinnovate le annotazioni riguardanti l'apparecchio, la dichiarazione del conduttore e la firma dell'utente, a seconda del caso verificatosi.

Agli effetti dell'ammissione agli esami è necessario l'accertamento, da parte dell'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, della rispondenza della dichiarazione del conduttore patentato.

Riduzione del tirocinio. -

La durata del tirocinio, di cui ai precedenti articoli, è ridotta di un terzo in favore dell'aspirante in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) certificato di frequenza, con buon esito, di un corso per conduttori di generatori di vapore, relativo al grado che intende conseguire, autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b) certificato di abilitazione di 3° e 4° grado ai fini del conseguimento dell'abilitazione immediatamente superiore.

Le riduzioni suddette non sono cumulabili fra loro.

Tirocinio supplementare. -

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una sessione di esami prevista dagli articoli 12 e seguenti del presente decreto, per essere ammesso ad altra sessione di esami deve compiere un tirocinio supplementare, di durata pari alla metà del periodo di tirocinio prescritto per il tipo di abilitazione per il conseguimento della quale non è stato riconosciuto idoneo.

Il tirocinio supplementare è obbligatorio anche per il candidato che, per l'ammissione agli esami in cui sia stato respinto, abbia beneficiato di equipollenza, ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.

Il tirocinio supplementare deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8 del presente decreto.